



**ORDINANZA DEL SINDACO N. 10 / 06/02/2020**

**OGGETTO: ATTIVITA' PREVENTIVE CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che in tutto il territorio del comune di Castagneto Carducci, sia in area urbana che periurbana, risultano ampiamente diffuse alcune specie di conifere, pini in particolare;

**PREMESSO** che è stata accertata la presenza della processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*) sul territorio comunale, anche in ambito urbano o periurbano;

**DATO ATTO** che la normativa di riferimento per la processionaria del pino è il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 ottobre 2007, pubblicato nella GU n. 40 del 16/02/2008, il quale prevede la lotta obbligatoria a questo insetto in relazione all'ambito di interesse ed alle competenze per le misure da attuarsi a seconda che si operi in ambiente boschivo o ambiente urbano o perturbano, interessando quindi il Servizio Fitosanitario nel primo caso oppure il Sindaco territorialmente competente nel secondo;

**VISTE** le indicazioni riportate nella nota del Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale della Regione Toscana, assunta al protocollo Generale di questo Ente in data 29/01/2020 al n. 1457 avente ad oggetto "Infestazioni di processionaria del pino", relative agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi alla salute delle persone e degli animali domestici;

**EVIDENZIATO** che come ormai ampiamente documentato da studi e ricerche effettuare in materia:

§ le larve di tale lepidottero infestano e danneggiano le piante di conifere e le resinose in generale, in particolar modo le piante del genere "Pinus" (occasionalmente cedri e douglasie);

§ le larve di tale lepidottero, oltre ad arrecare gravi danni e a minacciare seriamente la sopravvivenza delle piante colpite, possono essere causa di inconvenienti sanitari per le persone e gli animali che risiedono e/o si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale infestazione, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi a causa del rilascio di sostanze tossiche ad effetto urticante;

§ a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione delle setole in ambiente (le setole urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento), si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche;

§ in caso di inalazioni massive le reazioni infiammatorie alle vie respiratorie possono essere particolarmente gravi;

**PRESO ATTO** dei contenuti della suddetta nota della Regione Toscana, in particolare per quel che riguarda il ricorso all'ordinanza sindacale come mezzo per obbligare i privati cittadini proprietari di piante di pino infestate da processionaria del pino, ad ottemperare alla lotta obbligatoria contro tale lepidottero;



## Comune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno



**RITENUTO** pertanto necessario intervenire direttamente a tutela della salute pubblica, con apposito provvedimento, per contenere e prevenire la diffusione del lepidottero in ambito urbano e periurbano;

**RITENUTO** inoltre opportuno regolamentare la condotta della cittadinanza nelle aree pubbliche, in concomitanza degli eventuali trattamenti di disinfestazione che si ritenessero necessari, effettuati in maniera mirata sulle chiome degli alberi e/o a terra mediante l'impiego di prodotti autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente in materia;

**VISTO** l'art. 50 del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

A tutti i proprietari/possessori di conifere:

- di verificare la presenza o meno, sulle proprie piante, di nidi larvali invernali di processionaria del pino;
- di provvedere, in caso vengano riscontrati i nidi della processionaria, alla tempestiva rimozione degli stessi, a propria cura e spese, da eseguirsi con l'asportazione meccanica mediante il taglio dei rami infestati, da parte di operatori adeguatamente protetti, e al successivo abbruciamento, nel rispetto dettato dalle normative in materia di igiene pubblica;
- nel caso non sia possibile effettuare la rimozione dei nidi, di segnalare con opportuna cartellonistica la presenza delle larve nella zona sottostante le chiome infestate e di mettere in atto opportuni metodi (trappole meccaniche, etc..) per la cattura dei bruchi della processionaria;
- che è assolutamente vietato immettere eventuali rami con nidi di processionaria nel ciclo della raccolta dei rifiuti;

A tutta la cittadinanza:

- nel caso in cui il Comune di Castagneto Carducci esegua sulle chiome delle piante infestate e/o a terra nelle aree a uso pubblico (parchi, giardini, piazze, viali alberati, etc) dei trattamenti disinfestanti, di attenersi alle indicazioni fornite mediante opportuna cartellonistica removibile, ubicata presso il luogo di trattamento e/o mediante altri mezzi di informazione (internet, giornali, comunicati stampa, etc).

### **DISPONE**

agli uffici e servizi competenti del Comune di Castagneto Carducci, quanto segue: monitorare i pini che si trovano nei giardini pubblici, negli asili e nelle scuole, e di provvedere, in caso vengano riscontrati i nidi della processionaria alla tempestiva rimozione da parte di operatori adeguatamente protetti e al successivo abbruciamento; nel caso in cui non sia possibile la rimozione dei nidi la zona sottostante sotto le chiome infestate deve essere isolata con nastro e cartellonistica che segnali la presenza delle larve.

### **DISPONE INOLTE**

- che la presente ordinanza è da ritenersi valida per il corrente anno 2020 e fino all'eventuale emissione di un'ordinanza sostitutiva o modificativa della presente;
- che alla presente ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali



**Comune di Castagneto Carducci**  
Provincia di Livorno



(stampa, internet e social network) e la pubblicazione sul sito internet istituzione del Comune;

- che la presente ordinanza venga trasmessa tramite pec;
- al Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale della Regione Toscana;
- all'Azienda Asl Toscana Nord Ovest;
- al Gruppo Carabinieri Forestali dello Stato;
- al Responsabile dell'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico;
- al Comando di Polizia Municipale.

**INFORMA**

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. n. 1034/71 e smi (Dlgs. n. 104/10), chiunque vi abbia interesse possa ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al TAR Toscana – sede di Firenze ovvero alternativamente, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) decorrenti dalla medesima data.

Si avverte altresì che gli inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per legge, previo diffida, potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi, con addebito delle relative spese.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza sull'esecuzione della presente Ordinanza;

Ai sensi dell'art. 3 e 5 della L. 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Moreno Fusi, Responsabile dell'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico.

Lì, 06/02/2020

**IL SINDACO**  
**SCARPELLINI SANDRA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)